

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1040)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(TRABUCCHI)

dal **Ministro del Bilancio**

(TAMBRONI)

dal **Ministro del Tesoro**

(TAVIANI)

e dal **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(RUMOR)

NELLA SEDUTA DEL 28 APRILE 1960

Conversione in legge del decreto-legge 28 aprile 1960, n. 342,  
recante agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e l'acquavite di vino

ONOREVOLI SENATORI. — Sul mercato vinicolo sono attualmente presenti forti quantitativi di vini a bassa gradazione alcolica e ad alta acidità volatile, in misura superiore a quelli di normale produzione.

Tali vini, data anche la difficoltà di conservazione, vengono offerti ad un prezzo assai basso con conseguente forte depressione del loro mercato e, per riflesso, di quello dei vini di qualità.

Di fronte a siffatto stato di cose, al fine di normalizzare detta situazione, si ritiene opportuno accordare allo spirito ed all'acqua-

vite ottenuti, dal 12 aprile 1960 al 30 settembre 1960, dalla distillazione di vini, anche se acescenti od alterati, un abbuono dell'imposta di fabbricazione.

Allo scopo di affrettare il più possibile l'acquisto di tali vini da parte dei distillatori, si ritiene opportuno accordare l'abbuono della imposta di fabbricazione nella misura, rispettivamente, del 92 e del 98 per cento (a seconda che si tratti di spirito puro ovvero di acquavite) qualora i vini siano acquistati dal 12 aprile 1960 al 1° giugno 1960 e, rispettivamente, dell'80 e del 90 per cento qualora i vini

## LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

siano acquistati dal 1° luglio 1960 al 15 agosto 1960.

La maggiore riduzione d'imposta per i prodotti ottenuti dai vini acquistati nel primo cennato periodo, naturalmente, invoglierà i distillatori ad effettuare gli acquisti entro tale periodo, col conseguente immediato alleggerimento del mercato vinicolo.

Data la particolare situazione innanzi prospettata, che rende necessario provvedere con la massima urgenza, il provvedimento viene presentato con la forma di decreto-legge.

Del suindicato decreto-legge si chiede ora la conversione in legge.

**DISEGNO DI LEGGE***Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 28 aprile 1960, n. 342, concernente agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e l'acquavite di vino.

ALLEGATO

*Decreto-legge 28 aprile 1960, n. 342, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 28 aprile 1960.*

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, comma secondo, della Costituzione;

Visto il testo unico di leggi per l'imposta di fabbricazione sugli spiriti, approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1924, e le successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, concernente modificazioni al regime fiscale degli spiriti per agevolare la distillazione del vino e alle disposizioni relative alla minuta vendita degli estratti ed essenze per la preparazione dei liquori, convertito in legge con la legge 16 giugno 1950, n. 331;

Vista la legge 7 dicembre 1951, n. 1559, che disciplina la produzione ed il commercio delle acquaviti;

Visto il decreto-legge 18 marzo 1952, n. 118, concernente il ripristino delle agevolazioni fiscali temporanee straordinarie per la distillazione del vino, convertito in legge con la legge 15 maggio 1952, n. 457;

Visto il decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879, concernente modificazioni all'imposta di fabbricazione ed ai diritti erariali sugli alcoli, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1954, n. 3;

Visto il decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836, concernente proroga e modifica del regime fiscale sugli alcoli, convertito, con modificazioni, in legge con la legge 15 novembre 1955, n. 1037;

Visto il decreto-legge 16 marzo 1957, n. 69, concernente il ripristino delle agevolazioni temporanee straordinarie per lo spirito e l'acquavite di vino accordato con il decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, e con il decreto-legge 18 marzo 1952, n. 118, convertito, con modificazioni, in legge con la legge 12 maggio 1957, n. 307;

Visto il decreto-legge 14 settembre 1957, n. 812, concernente agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e l'acquavite di vino, convertito, con modificazioni, in legge con la legge 27 ottobre 1957, n. 1031;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 458, concernente agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e l'acquavite di vino;

Vista la legge 30 luglio 1959, n. 560, concernente la proroga delle agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e l'acquavite di vino;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di sostenere il mercato vitivinicolo con particolari agevolazioni eccezionali per lo spirito e l'acquavite di vino;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Ministri per le finanze, per il bilancio, per il tesoro e per l'agricoltura e foreste;

## DECRETA :

## Art. 1.

Per lo spirito ottenuto, dal 12 aprile 1960 al 30 giugno 1960, dalla distillazione di vini denunciati come genuini, anche se acescenti o alterati, e tali riconosciuti dalla Amministrazione finanziaria, è accordato, nella misura del 92 per cento, un abbuono d'imposta, depurata dell'abbuono di fabbricazione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1954, n. 3, e della riduzione d'imposta di cui all'articolo 9 del decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836, convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1955, n. 1037, prescindendo dal periodo di tempo indicato nello stesso articolo 9.

L'abbuono è accordato a condizione che lo spirito sia depositato in magazzini fiduciari dai quali potrà essere estratto, dopo il primo anno di giacenza, in ragione di non oltre un quarto per ognuno dei quattro anni successivi.

Il Ministero delle finanze, d'intesa con quello dell'agricoltura e delle foreste e con quello dell'industria e del commercio, provvederà a garantire, con particolari controlli, la genuinità dei vini ammessi alla distillazione agevolata.

## Art. 2.

Per l'acquavite di vino prodotta, dal 12 aprile 1960 al 30 giugno 1960, e che abbia i requisiti previsti dall'articolo 11 del decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836, è accordato nella misura del 98 per cento un abbuono d'imposta depurata dell'abbuono di fabbricazione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1954, n. 3, e della riduzione di imposta di cui al citato articolo 11 del decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836.

L'abbuono è accordato a condizione che l'acquavite sia depositata in magazzini fiduciari di invecchiamento dai quali potrà essere estratta, dopo il primo anno di giacenza, in ragione di non oltre un quarto per ognuno dei quattro anni successivi.

## Art. 3.

L'abbuono di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto è subordinato alla condizione che il vino destinato alla distillazione sia stato acquistato dal 12 aprile 1960 al 1° giugno 1960 presso i viticoltori produttori di vino singoli o associati e ad un prezzo non inferiore a lire 380 ad ettogrado per prodotto consegnato franco ciglio veicolo di trasporto.

## Art. 4.

Per lo spirito ottenuto dal 1° luglio 1960 al 30 settembre 1960 dalla distillazione dei vini indicati nel primo comma dell'articolo 1 del presente decreto l'abbuono d'imposta è accordato nella misura dell'80 per cento, ferme restando le altre norme di cui allo stesso articolo 1.

## Art. 5.

Per l'acquavite di vino prodotta dal 1° luglio 1960 fino al 30 settembre 1960 e che abbia i requisiti previsti dall'articolo 11 del decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836, l'abbuono d'imposta è accordato, nella misura del 90 per cento, ferme restando le altre norme di cui all'articolo 2 del presente decreto.

## Art. 6.

L'abbuono di cui agli articoli 4 e 5 del presente decreto è subordinato alla condizione che il vino destinato alla distillazione sia stato acquistato dal 1° luglio 1960 al 15 agosto 1960, ferme restando le altre norme di cui all'articolo 3 del presente decreto.

## Art. 7.

Lo spirito di vino e l'acquavite oggetto del presente decreto non possono essere estratti per il consumo in misura superiore al 25 per cento per anno, se non dietro autorizzazione del Ministero delle finanze di concerto con quello dell'agricoltura e delle foreste e previo pagamento della intera imposta.

## Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana con effetto dal 12 aprile 1960 e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 aprile 1960.

GRONCHI

TAMBRONI - TRABUCCHI - TAVIANI -  
RUMOR

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA.